



COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Del. N.12.....

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI

Sessioneordinaria o straordinaria

Sedutapubblica.....ed in ..prosecuzione..

L'anno millenovecentonovantanove addìtre..... del mese di Febbraio..... alle ore19.00..... nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi del punto 2 dell'art. 21 della L.R. 26/93 convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 48 del DPL Reg. 29.10.55 n° 6 modificato dall'art. 31 Legge 142 / 90 introdotto con modifiche dalla L.R. 48 / 91 art. 1 n° 1 lettera E, notificato giusto referto del Messo Comunale.

Procedutosi all'appello risultano:

	P	A		P	A
1) PRESTIPINO ANTONINO	si		9) NITOPPI SANTI	si	
2) CRISAFULLI JHONY	si		10) TRIMARCHI ROBERTO V.	si	
3) SCARCELLA COSIMO C.	si		11) GARUFI ANGELO	si	
4) BRANCATO FRANCO	si		12) PAGANO PIETRO	si	
5) RIGANO NATALE	si		13) NICOTRA ANTONIO	si	
6) STURIALE MICHELE N.	si		14) PALELLA FABIO A.	si	
7) FLERES ALESSANDRO C.	si		15) LO RE SALVINO	si	
8) CHILLEMI ONOFRIO	si				

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assume la Presidenza il SigProf.Prestipino..Anto..noe dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Generale Sig. Dr.Agatino..Santi..Moschella.....

Constata che il numero dei presenti è legale e dà atto altresì che ai lavori del consiglio partecipa il Sindaco o Assessore delegato ..Dr.Antonino..Bartolotta.. - Sindaco.....

Vengono designati scrutatori i Sigg. Rigano..N. Fleres..A. Trimarchi..R.

COMUNE DI

S. TRESARDI RIVA (ME)

REGOLAMENTO

PER IL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 22/8/95

I N D I C E

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - FONTI NORMATIVE
- ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI
- ART. 5 - DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
- ART. 6 - AMMISSIONE
- ART. 7 - SCELTA DELLA SCUOLA
- ART. 8 - SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO
- ART. 9 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO GRATUITO IN ALTRI COMUNI
- ART. 10 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO GRATUITO NELL'AMBITO DEL COMUNE
- ART. 11 - CONTRIBUTI PER LOCALITA' NON SERVITE DA MEZZI PUBBLICI DI LINEA
- ART. 12 - CONTRIBUTI PER PERNOTTAMENTI
- ART. 13 - IMPEGNI DI SPESA
- ART. 14 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
- ART. 15 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
- ART. 16 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE
- ART. 17 - PARTICOLARI SITUAZIONI LOCALI
- ART. 18 - NORME FINALI
- ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori dal comune di S. Teresa di Riva o frazione diversa di questo comune una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo stato, qualora non esista nel comune o frazione di esso la corrispondente scuola statale.

ART. 2

FONTE NORMATIVE

La disciplina relativa al trasporto gratuito degli alunni aventi diritto è contenuta oltre che nel presente regolamento, nelle seguenti fonti normative:

L.R. 26/5/73, n. 24; L.R. 13/1/78, n. 1; L.R. 2/1/79, n. 1, art. 6; L.R. 5/8/1982, n. 93; Circolare Presidenza Regione Siciliana prot. 0156 del 6/2/79; Circolari Assessorato Regionale Pubblica Istruzione: prot. 102-A/8 del 17/2/78; prot. 1241/A del 16/12/78; prot. 1362/A del 9/1/79 e n. 35 del 2/7/94. Art. 48 L.R. n. 60/74; art. 1 L.R. n. 68/78.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 della L.R. n. 1/78 e all'art. 6 della L.R. n. 1/79 possono beneficiare del trasporto gratuito gli alunni residenti nel comune di S. Teresa di Riva costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare in comune diverso da quello di residenza una delle scuole tra quelle indicate al precedente art. 1.

Possono beneficiare altresì del trasporto gratuito gli alunni residenti in una delle frazioni del comune di S. Teresa di Riva ove nella frazione non esista la corrispondente scuola statale o autorizzata che intendono frequentare.

Come chiarito con circolare assessorato Regionale P.I. n. 35/94, possono altresì beneficiare del trasporto gratuito di cui al presente regolamento, gli studenti frequentanti i corsi integrativi per l'accesso all'università, previsti dalla legge 11/12/69, n. 910, al fine di assicurare la "par condicio" tra diplomati di Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (ai quali è consentita l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea) e diplomati di istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale (ai quali è inibita tale iscrizione se non dopo la frequenza del corso integrativo).

ART. 4
SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dal beneficio del trasporto gratuito previsto dal presente regolamento:

- A) Gli studenti che frequentano i conservatori di musica e le accademie di belle arti. (Circ. Ass. P.I. n. 35/94)
- B) Gli alunni e studenti che non sono residenti nel comune di S. Teresa di Riva. (art. I L.R. n. I/78)
- C) Gli alunni e studenti che frequentano scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a lire 250 mila (art. I comma 3, L.R. n. 24/73).
- D) Gli alunni convittori in istituti con rette a carico dello Stato, della Regione o di altri enti. (art. I, comma 3, L.R. 24/73).
- E) Gli alunni convittori in istituti con rette a proprio carico superiori a lire 700.000 annue (art. I, comma 3, L.R. 24/73).
- F) Gli alunni che frequentano scuole ed istituti in frazioni, borgate e agglomerati urbani diversi da quelli di residenza, ove nella frazione, borgata o agglomerato urbano di residenza esiste la corrispondente scuola statale (materna, elementare, media inferiore, licei classici, scientifici, magistrali, ecc.) (art. I L.R. n. I/78) prescindendo dai diversi corsi o indirizzi sperimentali istituiti in seno a ciascun tipo di scuole (circ. Ass. Reg.le P.I. n. 35/94).

ART. 5

DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

Ai sensi del 3 comma dell'art. 2 della L.R. n. 24/73, aggiunto con l'art. 2 della L.R. n. I/78 e sostituito con l'art. I della L.R. n. 68/78, la domanda tendente ad ottenere il beneficio del trasporto gratuito deve essere presentata al Sindaco del Comune di Residenza, entro il 30 Novembre di ogni anno a pena di decadenza.

La domanda deve essere sottoscritta dallo studente se maggiorenne o da chi esercita la patria potestà se trattasi di alunno minorenni.

Nella domanda, oltre alle generalità dello studente o alunno, occorre indicare:

- A) La residenza anagrafica dell'alunno o studente;
- B) La denominazione della scuola o istituto che intende frequentare ed il comune in cui esso è ubicato;
- C) Il mezzo pubblico di cui intende usufruire per il trasporto, o la inesistenza di mezzi pubblici di linea.

Alla domanda deve essere allegato il certificato rilasciato dalla scuola o istituto in cui l'alunno è iscritto per l'anno scolastico per il quale si chiede il beneficio nonché il certificato di residenza dell'alunno o studente.

Ove sia richiesto il contributo di cui al successivo art. II, nella domanda occorre indicare le distanze calcolate con le modalità indicate nel predetto articolo.

Ove sia richiesto il contributo di cui al successivo art. I2, nella domanda occorre indicare la distanza chilometrica come specificato nel suddetto articolo.

ART. 6

AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 2, I° comma della legge Regionale n. 24/73, il Sindaco, sulla base delle domande ricevute entro il 30 Novembre di ogni anno, ammette al beneficio del trasporto gratuito nelle forme previste dal presente regolamento gli alunni E/O studenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

L'ammissione é comunicata al richiedente entro il 30 dicembre di ogni anno.

Analogamente entro il 30 dicembre di ogni anno é comunicato ai richiedenti esclusi dal beneficio la determinazione del Sindaco in tal senso adottata. In quest'ultimo caso, il provvedimento di esclusione deve essere motivato e deve contenere l'indicazione prevista dal 2° comma dell'art. 2 L.R. 24/73 aggiunto con l'art. 48 della legge Regionale n. 60/74 e cioé che avverso le decisioni del Sindaco é ammesso ricorso all'assessore regionale per la pubblica istruzione.

L'ammissione, ancorché disposta favorevolmente dal Sindaco, può essere subordinata alle particolari prescrizioni previste dalla legge e dal presente regolamento per l'ottenimento del beneficio richiesto.

Tra le prescrizioni che sorgono in capo al beneficiario, ancorché non comunicate con il provvedimento di ammissione, vanno annoverate:

- A) Il mantenimento per l'intero anno scolastico del requisito della residenza nella frazione, borgata o agglomerato urbano risultante dal certificato di residenza presentato unitamente alla domanda di ammissione;
- B) La frequenza scolastica come specificato nei successivi articoli;

ART. 7

IMPEGNI DI SPESA

Sulla scorta degli alunni ammessi al beneficio del trasporto gratuito la Giunta Comunale provvede ad impegnare la spesa occorrente per l'erogazione del contributo necessario a garantire il beneficio concesso.

L'impegno di spesa deve riguardare l'ammontare complessivo necessario a garantire il beneficio con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso.

L'impegno di spesa può essere adottato

ART. 7

SCELTA DELLA SCUOLA

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, la scelta della scuola deve ricadere su quella più vicina alla residenza dell'alunno.

Ai fini del presente regolamento, per scuola più vicina alla residenza dell'alunno si intende la scuola materna o la scuola dell'obbligo (Elementare e media di I° grado) o l'istituto di istruzione secondaria di II° grado o il corso universitario integrativo come specificato al precedente art. 3, o gli istituti per ciechi o per ipodotati (art. I L.R. 24/73). Le predette scuole debbono essere statali o comunque autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

La scuola più vicina alla residenza dell'alunno si considera tale a prescindere dai diversi corsi o indirizzi sperimentali istituiti in seno a ciascun tipo di scuola. (Circ. Ass. Reg.le P.I. n. 35/94).

Ove l'alunno ritenesse di frequentare una scuola più lontana, il contributo previsto dalla legge e dal presente regolamento è commisurato a quello corrispondente per il raggiungimento della scuola più vicina. (art. 2 L.R. 24/73).

ART. 8

SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, la scelta del mezzo di trasporto deve ricadere su quello più economico.

Per mezzo di trasporto più economico si intende il mezzo pubblico di linea che pratica abbonamenti con tariffe più vantaggiose rispetto ad altri o che sia l'unico mezzo pubblico di trasporto che effettua determinate percorrenze.

Per mezzo pubblico di linea si intende qualunque mezzo di trasporto di persone (treno, autobus, ecc.) titolare di concessioni pubbliche per determinate percorrenze.

La scelta del mezzo di trasporto, indipendentemente dalla economicità del mezzo, deve essere idonea a garantire agli alunni la possibilità di raggiungere la scuola prescelta in tempo utile per frequentare le lezioni. A tal fine fanno fede gli orari ufficiali dei mezzi pubblici di trasporto prescelti.

La scelta del mezzo di trasporto va operata con riferimento alla fermata più vicina alla residenza dell'alunno. E' in facoltà dell'alunno scegliere un mezzo pubblico di trasporto con fermata più lontana rispetto ad altri mezzi pubblici, ove la scelta ricada su di un mezzo pubblico più vantaggioso dal punto di vista economico.

Al fine di determinare la fermata più vicina alla residenza dello alunno si considera la via pedonale più breve che divide la residenza dalla fermata.

ART. 9

CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO GRATUITO IN ALTRI COMUNI

Ove nel comune di S. Teresa di Riva non esiste il tipo di scuola prescelto dall'alunno e questi intenda frequentare una scuola tra quelle per le quali é prevista l'erogazione del contributo occorrente per il trasporto gratuito, l'alunno é ammesso a beneficiare del contributo nella misura mensile corrispondente alla tariffa di abbonamento praticata dalla ditta prescelta.

Indipendentemente dalla scelta della scuola operata dall'alunno il contributo é commisurato a quello corrispondente per il raggiungimento della scuola dello stesso tipo piú vicina alla residenza.

Nel caso in cui per il raggiungimento della scuola prescelta si renda necessario utilizzare piú mezzi di trasporto pubblici, il contributo é commisurato alla somma degli abbonamenti mensili praticati dalle ditte concessionarie dei servizi pubblici di trasporto.

Qualora per il raggiungimento della scuola prescelta non esista nella frazione, borgata o agglomerato urbano e/o rurale di residenza un servizio pubblico di linea, all'alunno compete un contributo alternativo come specificato al successivo art. II da commisurarsi alle distanze intercorrenti tra la residenza e la fermata piú vicina del mezzo pubblico di linea. In tal caso, compete all'alunno anche il contributo relativo alle tariffe di abbonamento praticate dal mezzo o dai mezzi pubblici di linea che consentono il raggiungimento della scuola prescelta.

Nel caso in cui, nel comune di ubicazione della scuola prescelta la fermata del mezzo pubblico utilizzato dista dalla sede della scuola oltre tre chilometri, all'alunno può essere concesso un contributo alternativo come specificato al successivo art. II.

ART. IO

CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO GRATUITO NELL'AMBITO DEL COMUNE

Gli alunni residenti nel comune di S. Teresa di Riva che debbono frequentare una scuola ubicata in frazione, borgata, o agglomerato urbano e/o rurale diversi da quello di residenza possono usufruire del contributo commisurato alle tariffe di abbonamento praticate dai mezzi pubblici di linea economicamente piú vantaggiose, che consentono il raggiungimento della scuola prescelta.

Ai fini del presente regolamento, le frazioni, borgate e gli agglomerati urbani é/o rurali sono considerati diversi da quello di residenza dell'alunno ove siano distanti almeno tre chilometri dalla residenza. Le distanze si misurano percorrendo le vie pedonali piú brevi esistenti tra la residenza ed il sito ove é ubicata la scuola prescelta.

Non si fa luogo alla erogazione di contributi per il trasporto gratuito ove nella frazione, borgata o agglomerato urbano e/o rurale come definito al precedente comma, esista una scuola del tipo corrispondente a quella prescelta dall'alunno e questi abbia deciso di frequentare una scuola ubicata in luogo diverso.

Ove nella frazione, borgata, o agglomerato urbano e/o rurale come definiti con il presente articolo non esistono mezzi pubblici di linea all'alunno può essere concesso un contributo alternativo come specificato al successivo art. II.

ART. II

CONTRIBUTI PER LOCALITA' NON SERVITE DA MEZZI PUBBLICI DI LINEA

Ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea il comune può concedere agli aventi diritto un contributo pro-capite nella misura mensile appresso specificata:

- a) per percorrenze giornaliere da tre e sino a dodici chilometri lire 15 mila;
 - b) per percorrenze giornaliere oltre i dodici chilometri, lire 20 mila.
- Il contributo di cui al comma precedente é corrisposto agli alunni che abbiano frequentato almeno 15 giorni nel mese.

Ai fini del presente regolamento si intendono per località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea:

- A) La località ove é ubicata la scuola prescelta che disti almeno tre chilometri dalla residenza dell'alunno, percorrendo la via pedonale più breve;
- B) La località ove é ubicata la fermata più vicina del mezzo pubblico di linea prescelto che disti almeno tre chilometri dalla residenza dell'alunno, percorrendo la via pedonale più breve.
- C) La località ove é ubicata la scuola prescelta ove quest'ultima disti almeno tre chilometri dalla fermata più vicina del mezzo di trasporto pubblico di linea, percorrendo la via pedonale più breve.
- D) La località di residenza dell'alunno e/o di ubicazione della scuola prescelta che ancorché servita da mezzi pubblici di linea, si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) Gli orari del mezzo pubblico di linea utilizzato non consentono all'alunno di raggiungere la scuola almeno 10 minuti prima e non oltre 60 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
 - b) Gli orari del mezzo pubblico di linea utilizzato per raggiungere la residenza siano articolati con partenze dalla scuola che vanno oltre i 60 minuti dal termine delle lezioni.

ART. I2

CONTRIBUTI PER PERNOTTAMENTI

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, in alternativa ai contributi di cui agli artt. 9, 10 e II del presente regolamento gli studenti residenti nel comune di S. Teresa di Riva, costretti a pernottare nel comune in cui ha sede la scuola prescelta, (sempreché la stessa risulti tra quelle per le quali é ammessa la concessione dei benefici previsti dalla legge e dal presente regolamento) ove la stessa sia ubicata in comune distante non meno di 35 chilometri dal comune di residenza, hanno diritto ad un contributo mensile pari a lire 50.000.

Tale contributo sarà erogato con le modalità di cui al successivo art. I4.

ART. 13
IMPEGNI DI SPESA

*(Non imminente interpretato
adottato con delibera C.C. N. 12
del 3/2/99)*

Ai sensi dell'art. 27, comma II° lettera c) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti é costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell'esercizio finanziario in base alle disposizioni delle leggi regionali richiamate nel presente regolamento e relative al trasporto gratuito degli alunni.

Non si fa luogo alla concessione dei contributi dovuti per il trasporto gratuito degli alunni ove nel bilancio comunale non sia prevista la corrispondente copertura finanziaria.

ART. 14
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 5 della legge regionale n. 24/73 con determinazione del Sindaco é liquidata la spesa relativa al trasporto gratuito con abbonamenti a servizi pubblici nonché quella relativa ai contributi concessi agli aventi diritto per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea ed a contributi concessi per il pernottamento in comune diverso da quello di residenza.

La liquidazione della spesa é disposta in favore degli aventi diritto con le modalità di cui al successivo art. 15.

Sulla scorta della determinazione sindacale di cui al primo comma del presente articolo, il responsabile del servizio finanziario del comune predispone l'ordinazione della spesa consistente nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere del comune, di provvedere al pagamento delle spese. (art. 29 D.Lgs. 77/95).

Il mandato di pagamento é sottoscritto dagli organi previsti dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

ART. 15
MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi dovuti per il trasporto gratuito degli alunni con abbonamenti a servizi pubblici sono erogati in favore dell'alunno, se maggiorenne, o in favore di chi esercita la patria potestà se trattasi di alunno minorene.

Analogamente si provvede per i contributi dovuti per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea.

Per espressa previsione legislativa (art. 5 L.R. 24/73) i contributi dovuti agli aventi diritto al pernottamento sono erogati in favore del capo famiglia dello studente o di chi ne esercita la patria potestà, previa dichiarazione degli stessi e sotto la propria personale responsabilità che lo studente interessato pernotta nel comune ove ha sede l'istituto, durante l'anno scolastico.

Con l'art. 2, comma I, della L.R. n. 24/73, il legislatore ha subordinato il beneficio del trasporto gratuito con abbonamenti a servizi pubblici oltre che alle domande di ammissione, come specificato al precedente art. 5, anche alle certificazioni attestanti la frequenza scolastica. Da ciò ne deriva che i contributi di che trattasi

saranno erogati agli alunni ammessi al beneficio, previa presentazione della certificazione rilasciata dal competente capo d'istituto attestante la frequenza scolastica dell'alunno e/o studente. Il contributo é commisurato ai mesi di effettiva frequenza scolastica, ancorché la frequenza sia avvenuta per periodi di tempo inferiori al mese, ma non inferiori a 15 giorni come stabilito dall'art. 2 della L.R. n. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità di erogazione dei contributi per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea sono analoghe a quelle di cui al precedente comma e relative ai contributi con trasporto gratuito con abbonamenti a servizi pubblici.

ART. 16

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il certificato di residenza nel comune di S. Teresa di Riva necessario per il conseguimento dei benefici previsti per il trasporto gratuito degli alunni può essere sostituito con dichiarazione anche contestuale all'istanza di cui al precedente art. 5, sottoscritta dall'interessato ed autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Sono inoltre applicabili, in quanto compatibili con il procedimento di che trattasi, le norme relative alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive contenute nel D.P.R. 130/94 e nel regolamento comunale sui diritti di accesso approvato con delibera consiliare n. 91 dell'8 novembre 1994.

ART. 17

PARTICOLARI SITUAZIONI LOCALI

Ai sensi del 1° comma dell'art. 2 della L.R. 24/73, in caso di particolari situazioni locali, il Sindaco provvede ad assicurare agli alunni il trasporto gratuito, con altri idonei mezzi, tenendo conto delle richieste degli interessati.

ART. 18

NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, ove per disposizione di legge venga modificata la previsione regolamentare, quest'ultima cessa la sua efficacia e si applica, in tal caso, la legge.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1995/96 e comunque dopo le approvazioni e le pubblicazioni previste dalla legge e dallo Statuto comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento del comune di S. Teresa di Riva.

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TRASPORTO GRATUITO ALUNNI - ALLEGATO " A "

In coda all'art.13 del Regolamento Comunale per il trasporto gratuito degli alunni, approvato con deliberazione n.40 del 22/8/95 sono aggiunti i seguenti periodi;

La concessione di contributi per il trasporto gratuito degli alunni è subordinata alla complessiva disponibilità finanziaria. Il contributo può essere proporzionalmente ridotto sulla scorta delle domande presentate ed accolte. Il contributo, altresì, può essere erogato nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria in misura intera o proporzionale alle disponibilità, soltanto ai soggetti che versano in condizioni di disagio, con riferimento ai principi generali contenuti nella L.R. n.22/86 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli altri soggetti richiedenti.